



Comune di Sant' Ambrogio di Valpolicella
Regione del Veneto
Provincia di Verona

VARIAZIONE ALLA DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO

art. 5 co. 6° del DPR .495 del 16.12.1992
Nuovo codice della strada

Gennaio 2022

Relazione tecnica

Responsabile ufficio edilizia privata:
Anna Lucia Brucoli - ingegnere

Progettista:
GianLuca Trolese - urbanista

Gruppo di lavoro:
Gianluca Gallato - urbanista
Giordano Basso - urbanista





RELAZIONE TECNICA

1.1 I contenuti dell'aggiornamento della delimitazione del centro abitato 4



1.1 I contenuti dell'aggiornamento della delimitazione del centro abitato

La presente delimitazione del centro abitato vigente effettuata ai sensi dell'art. 3 e 4 del D.lgs. 285/1992 del Codice della Strada costituisce il primo aggiornamento della delimitazione approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n° 146 del 29 Marzo 1994.

Tale adeguamento risulta necessario al fine di coordinare la nuova zonizzazione urbanistica e il suo apparato normativo nonché la regolazione della circolazione stradale all'interno del centro abitato stesso. I commi 3 e 4 dell'art 5 del DPR 495/1992 "Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada" stabiliscono che:

3. La delimitazione del centro abitato, come definito all'articolo 3, comma 1, punto 8, del codice, è finalizzata ad individuare l'ambito territoriale in cui, per le interrelazioni esistenti tra le strade e l'ambiente circostante, è necessaria da parte dell'utente della strada, una particolare cautela nella guida, e sono imposte particolari norme di comportamento. La delimitazione del centro abitato individua pertanto i limiti territoriali di applicazione delle diverse discipline previste dal codice e dal presente regolamento all'interno ed all'esterno del centro abitato. La delimitazione del centro abitato individua altresì, lungo le strade statali, regionali e provinciali, che attraversano i centri medesimi, i tratti di strada che:
 - a) per i centri con popolazione non superiore a diecimila abitanti costituiscono "i tratti interni";
 - b) per i centri con popolazione superiore a diecimila abitanti costituiscono "strade comunali", ed individua, pertanto, i limiti territoriali di competenza e di responsabilità tra il comune e gli altri enti proprietari di strade.
4. Nel caso in cui l'intervallo tra due contigui insediamenti abitativi, aventi ciascuno le caratteristiche di centro abitato, risulti, anche in relazione all'andamento planoaltimetrico della strada, insufficiente per un duplice cambiamento di comportamento da parte dell'utente della strada, si provvede alla delimitazione di un unico centro abitato, individuando ciascun insediamento abitativo con il segnale di località

L'aggiornamento del Centro abitato è adottato con deliberazione di Giunta Comunale e pubblicato all'albo pretorio per 30 gg consecutivi (art. 4 D.Lgs 285/1992).

Inoltre l'art. 5, comma 7 del citato Regolamento, stabilisce che:

"Nei casi in cui la delimitazione del centro abitato interessi strade non comunali, la deliberazione della giunta comunale, prevista dall'art, 4 comma 1 del codice, con la relativa cartografia allegata, è inviata all'ente proprietario della strada interessata, prima della pubblicazione all'albo pretorio, indicando la data di inizio di quest'ultima. Entro il termine di pubblicazione l'Ente stesso può inviare



al comune osservazioni o proposte in merito. Su essa si esprime definitivamente la giunta comunale con deliberazione che è pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi e comunicata all'ente interessato entro questo stesso termine. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 37, comma 3 del Codice"

Gli elaborati dell'aggiornamento della delimitazione del centro abitato sono i seguenti:

- Relazione tecnica;
- Tavola 1: nuova delimitazione dei centri abitati - scala 1: 10.000;

Si è provveduto alla ricognizione del Centro Abitato aggiornando la perimetrazione secondo il seguenti criteri:

1. adeguamento della perimetrazione del centro abitato vigente mediante un aggiornamento secondo il reale stato dei luoghi e pertanto attraverso la correzione di piccoli sfridi ed integrazioni di lieve entità;
2. integrazione del centro abitato ricomprendendo:
 - la nuova zonizzazione urbanistica del Piano regolatore comunale vigente e pertanto le nuove aree di espansione realizzate ;
 - i centri abitati "ex novo" aventi le caratteristiche di cui all'art. 3 co. 8 punto 1) del DLgs. 285/92;
 - ed estendendo i centri abitati esistenti in presenza di un "continuum" edilizio.
3. quando non vi sono interruzioni di aree inedificate tali da consentire "un duplice cambiamento di comportamento da parte dell'utente della strada" si è provveduto alla delimitazione di un unico centro abitato. (cfr. art. 5, comma 4 del Regolamento di attuazione): infatti la massima discontinuità su entrambi i fronti stradali (< 100m) risulta insufficiente a modificare il comportamento dell'automobilista.